

SIDIBlog^{quaderni di}

il blog della Società italiana di Diritto internazionale
e di Diritto dell'Unione europea

Volume 8 • 2021

ISSN 2465-0927

Le sfide sempre nuove della tutela internazionale ed europea dei diritti umani •
La situazione israello-palestinese tra diritto internazionale e ruolo dell'Unione europea •
Diritto delle migrazioni • Cooperazione giudiziaria europea in materia penale •
Dati e mercato digitale dell'Unione europea • Le sanzioni oggi. Legalità, efficacia
e implicazioni sistemiche nel diritto internazionale e dell'Unione europea •
Adattamento del diritto internazionale al diritto interno •
L'attualità del pensiero giuridico di Antonio Cassese •
Cinema e diritto internazionale

editoriale scientifica

DIRETTORE RESPONSABILE

PASQUALE DE SENNA (UNIVERSITÀ DI PALERMO)

CONSIGLIO SCIENTIFICO

GIOVANNA ADINOLFI (UNIVERSITÀ DI MILANO)
MAURIZIO ARCARI (UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA)
MARIANO AZNAR GÓMEZ (UNIVERSITAT JAUME I, CASTELLÓN)
FRANCESCO BESTAGNO (UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE)
MARINA CASTELLANETA (UNIVERSITÀ DI BARI)
EMANUEL CASTELLARIN (UNIVERSITÀ DI STRASBURGO)
GIUSEPPE CATALDI (UNIVERSITÀ DI NAPOLI "L'ORIENTALE")
ANGELA DI STASI (UNIVERSITÀ DI SALERNO)
SERENA FORLATI (UNIVERSITÀ DI FERRARA)
MARCO GESTRI (UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA)
LORENZO GRADONI (MAX PLANCK INSTITUT LUXEMBOURG)
ALESSANDRA GIANELLI (UNIVERSITÀ DI TERAMO)
EDOARDO GREPPI (UNIVERSITÀ DI TORINO)
PETER HILPOLD (UNIVERSITÀ DI INNSBRUCK)
IVAN INGRAVALLO (UNIVERSITÀ DI BARI)
FRANCESCO MUNARI (UNIVERSITÀ DI GENOVA)
GIUSEPPE NESI (UNIVERSITÀ DI TRENTO)
PAOLO PALCHETTI (UNIVERSITÀ PARIS I)
GIUSEPPE PALMISANO (UNIVERSITÀ DI ROMA TRE)
MARCO PEDRAZZI (UNIVERSITÀ DI MILANO)
LAURA PINESCHI (UNIVERSITÀ DI PARMA)
RICCARDO PISILLO MAZZESCHI (UNIVERSITÀ DI SIENA)
PIETRO PUSTORINO (LUISS)
ILARIA QUEIROLO (UNIVERSITÀ DI GENOVA)
MARCO ROSCINI (UNIVERSITÀ DI WESTMINSTER, REGNO UNITO)
LUCIA SERENA ROSSI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)
GIULIA ROSSOLILLO (UNIVERSITÀ DI PAVIA)
CARLO SANTULLI (UNIVERSITÀ PARIS II)
ROSARIO SAPIENZA (UNIVERSITÀ DI CATANIA)
MASSIMO STARITA (UNIVERSITÀ DI PALERMO)
ANTONELLO TANCREDI (UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA)
ATTILA TANZI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)
SELINE TREVISANUT (UNIVERSITÀ DI UTRECHT)
INGO VENTZKE (AMSTERDAM CENTER FOR INTERNATIONAL LAW)
ILARIA VIARENGO (UNIVERSITÀ DI MILANO)
FRANCESCA CLARA VILLATA (UNIVERSITÀ DI MILANO)
SALVO ZAPPALÀ (UNIVERSITÀ DI CATANIA)
GIOVANNI ZARRA (UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II)

REDAZIONE

LORENZO ACCONCIAMESSA (UNIVERSITÀ DI PALERMO E PARIS I)
GIACOMO BIAGIONI (UNIVERSITÀ DI CAGLIARI)
GIUSEPPE BIANCO (BANCA D'ITALIA)
MARTINA BUSCEMI (UNIVERSITÀ DI MILANO)
FEDERICO CASOLARI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)
FRANCESCO COSTAMAGNA (UNIVERSITÀ DI TORINO)
FILIPPO CROCI (UNIVERSITÀ DI MILANO)
ESTER DI NAPOLI (UNIVERSITÀ LUMSA)
ORNELLA FERACI (UNIVERSITÀ DI SIENA)
MAURO GATTI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)
NICOLE LAZZERINI (UNIVERSITÀ DI FIRENZE)
OLIVIA LOPES PEGNA (UNIVERSITÀ DI FIRENZE)
DIEGO MAURI (UNIVERSITÀ DI FIRENZE)
ALICE OLLINO (UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA)
GIUSEPPE PASCALE (UNIVERSITÀ DI TRIESTE)
LUCA PASQUET (UNIVERSITÀ DI UTRECHT)
FRANCESCO PESCE (UNIVERSITÀ DI GENOVA)
CESARE PITEA (UNIVERSITÀ DI MILANO)
ALICE RICCARDI (UNIVERSITÀ DI ROMA TRE)
PIERFRANCESCO ROSSI (UNIVERSITÀ DI TERMO)
ANDREA SPAGNOLO (UNIVERSITÀ DI TORINO)
ENZAMARIA TRAMONTANA (UNIVERSITÀ DI PALERMO)
SUSANNA VILLANI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)
DANIELA VITIELLO (UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA)
GIOVANNI ZARRA (UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II)

REFEREES

JACOPO ALBERTI (UNIVERSITÀ DI FERRARA); ILARIA ANRÒ (UNIVERSITÀ DI MILANO); DANIELE AMOROSO (UNIVERSITÀ DI CAGLIARI); ALESSANDRA ANNONI (UNIVERSITÀ DI FERRARA); GIULIO BARTOLINI (UNIVERSITÀ DI ROMA TRE); BEATRICE BONAFÈ (UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA); LEONARDO BORLINI (UNIVERSITÀ BOCCONI, MILANO); ALESSANDRO BUFALINI (UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA); MARTINA BUSCEMI (UNIVERSITÀ DI MILANO); ANDREA CALIGIURI (UNIVERSITÀ DI MACERATA); ANDREA CARCANO (UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA); CHIARA CELLERINO (UNIVERSITÀ DI GENOVA); EMANUELE CIMIOTTA (UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA); ADELE DEL GUERCIO (UNIVERSITÀ "L'ORIENTALE", NAPOLI); CLAUDIO DORDI (UNIVERSITÀ BOCCONI, MILANO); ZENO CRESPI REGHIZZI (UNIVERSITÀ DI MILANO); SARA DE VIDO (UNIVERSITÀ CA' FOSCARI, VENEZIA); FRANCESCA DE VITTOR (UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE); GABRIELE DELLA MORTE (UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE); SAVERIO DI BENEDETTO (UNIVERSITÀ DEL SALENTO); ADRIANA DI STEFANO (UNIVERSITÀ DI CATANIA); CHIARA FAVILLI (UNIVERSITÀ DI FIRENZE); SERENA FORLATI (UNIVERSITÀ DI FERRARA); MICAELA FRULLI (UNIVERSITÀ DI FIRENZE); MARIA GIULIA GIUFFRÈ (UNIVERSITÀ DI EDGE HILL, REGNO UNITO); VALENTINA GRADO (UNIVERSITÀ "L'ORIENTALE", NAPOLI); LORENZO GRADONI

(MAX PLANCK INSTITUTE LUXEMBOURG); ALESSANDRA LANG (UNIVERSITÀ DI MILANO); ANNA LIGUORI (UNIVERSITÀ “L’ORIENTALE”, NAPOLI); MARCO LONGOBARDO (UNIVERSITÀ DI WESTMINSTER, REGNO UNITO); LAURA MAGI (UNIVERSITÀ DI FIRENZE); MARINA MANCINI (UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA); LORIS MAROTTI (UNIVERSITÀ DI NAPOLI “FEDERICO II”); MARIA ROSARIA MAURO (UNIVERSITÀ DEL MOLISE); LORENZA MOLA (UNIVERSITÀ DI TORINO); STEFANO MONTALDO (UNIVERSITÀ DI TORINO); EGERIA NALIN (UNIVERSITÀ DI BARI, “ALDO MORO”); NICOLA NAPOLETANO (“UNITELMA” SAPIENZA, ROMA); RAFFAELLA NIGRO (UNIVERSITÀ DELLA MAGNA GRECIA, CATANZARO); MICHELE NINO (UNIVERSITÀ DI SALERNO); CRISEIDE NOVI (UNIVERSITÀ DI FOGGIA); ALBERTO ODDENINO (UNIVERSITÀ DI TORINO); MARIA IRENE PAPA (UNIVERSITÀ DI ROMA, “LA SAPIENZA”); FRANCESCO PESCE (UNIVERSITÀ DI GENOVA); MARCO PERTILE (UNIVERSITÀ DI TRENTO); PASQUALE PIRRONE (UNIVERSITÀ DI CATANIA); LUDOVICA POLI (UNIVERSITÀ DI TORINO); CONCETTA MARIA PONTECORVO (UNIVERSITÀ DI NAPOLI “FEDERICO II”); GIUSEPPE PUMA (UNIVERSITÀ “LUMSA”, PALERMO); CHIARA RAGNI (UNIVERSITÀ DI MILANO); FRANCESCA ROMANIN JACUR (UNIVERSITÀ DI BRESCIA); DEBORAH RUSSO (UNIVERSITÀ DI FIRENZE); ANDREA SACCUCCI (UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI”); LAURA SALVADEGO (UNIVERSITÀ DI MACERATA); EMANUELE GIUSEPPE SOMMARIO (SCUOLA SUPERIORE S. ANNA, PISA); MIRKO SOSSAI (UNIVERSITÀ DI ROMA TRE); LORENZO SCHIANO DI PEPE (UNIVERSITÀ DI GENOVA); ANDREA SPAGNOLO (UNIVERSITÀ DI TORINO); ALFREDO TERRASI (UNIVERSITÀ DI PALERMO); PAOLO VENTURI (UNIVERSITÀ DI SIENA); FEDERICA VIOLI (UNIVERSITÀ DI ROTTERDAM); ANNA VITERBO (UNIVERSITÀ DI TORINO); MARIA CHIARA VITUCCI (UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI”); ENRICO ZAMUNER (UNIVERSITÀ DI PADOVA); FLAVIA ZORZI GIUSTINIANI (UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO).

COMITATO EDITORIALE EDIZIONE 2021

GIACOMO BIAGIONI
FRANCESCO COSTAMAGNA
FILIPPO CROCI
ORNELLA FERACI
MAURO GATTI
NICOLE LAZZERINI
DIEGO MAURI
ALICE OLLINO
PIERFRANCESCO ROSSI
ENZAMARIA TRAMONTANA
DANIELA VITIELLO

GRUPPO DI COORDINAMENTO EDIZIONE 2021

GIACOMO BIAGIONI
FILIPPO CROCI
PIERFRANCESCO ROSSI
ENZAMARIA TRAMONTANA

QUADERNI DI SIDIBLOG

Introduzione

9

SEZIONE I

Le sfide sempre nuove della tutela internazionale ed europea dei diritti umani

«CERCO UNA PAROLA COME KODAK» - SULL'ORIGINE E L'USO DEL
TERMINE «GENOCIDIO»

Gabriele Della Morte 15

LE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI NELLO XINJIANG: TRA LA
REAZIONE DELLA CINA E IL LENTO RISVEGLIO DELLA COMUNITÀ
INTERNAZIONALE

Francesca Capone 23

IL COMITATO SUI DIRITTI DEL FANCIULLO SI PRONUNCIA IN MER-
RITO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO: PUNTI DI FORZA E CRITICI-
TÀ DELLA DECISIONE *SACCHI E ALTRI C. ARGENTINA E ALTRI*

Mariangela La Manna 33

LA PREVISTA CENSURA DELL'ERGASTOLO OSTATIVO NON ANDRÀ
IN ONDA: AL SUO POSTO, «UN INVITO AL LEGISLATORE»

Diego Mauri 49

IL "CAMBIO DI PELLE" DELLA CONSULTA: LA CORTE COSTITU-
ZIONALE FRA DIRITTI FONDAMENTALI E GARANZIA DEI PRINCI-
PI EUROPEI ALLA LUCE DELLE ORDINANZE NN. 216 E 217 DEL 2021

Samuele Barbieri 65

SEZIONE II

La situazione israelo-palestinese tra diritto internazionale e ruolo dell'Unione europea

L'OPERAZIONE MILITARE ISRAELIANA 'GUARDIANO DELLE MURA'
ALLA LUCE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE: L'EROSIONE DELLE
PROTEZIONI GIURIDICHE FONDAMENTALI DELLA POPOLAZIONE
CIVILE E L'INDAGINE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Luigi Daniele e Triestino Mariniello 91

THE EU'S STATEMENTS ABOUT THE ISRAEL-PALESTINE «11-DAYS
CRISIS»: ON THE SIDE OF THE OPPRESSOR

Mauro Gatti 117

SEZIONE III

Diritto delle migrazioni

LA SITUAZIONE A CEUTA COME ESEMPIO DI DIPLOMAZIA DI FRONTIERA. ALCUNE OSSERVAZIONI SULLE RISPOSTE UNILATERALI DEL MAROCCO IN FORMA DI CRISI MIGRATORIA NEL MAGGIO 2021

Eleonora Frasca 133

LA CRISI UMANITARIA DI CEUTA DEL MAGGIO 2021 NEL QUADRO DELL'ESTERNALIZZAZIONE DELLE FRONTIERE IN MAROCCO E I DIRITTI 'INVISIBILI' AL CONFINE ISPANO-MAROCCHINO

Anna Fazzini 145

LA CORTE DI GIUSTIZIA DICHIARA L'UNGHERIA INADEMPIENTE PER LA LEGISLAZIONE «STOP SOROS»: MA È DAVVERO L'UNICA RESPONSABILE?

Chiara Scissa 163

L'ESTENSIONE AL FIGLIO MINORE DELLO STATUS DI RIFUGIATO A TITOLO DERIVATO: LA CORTE DI GIUSTIZIA UE SANCISCE IL TRIONFO DELLA «LOGICA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE» A TUTELA DELL'UNITÀ DEL NUCLEO FAMILIARE

Cristina Milano 175

SEZIONE IV

Cooperazione giudiziaria europea in materia penale

LA SENTENZA *GOVERNOR OF CLOVERHILL PRISON* DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE E LA SCELTA DELLE BASI GIURIDICHE PER GLI ACCORDI CON IL REGNO UNITO IN MATERIA DI BREXIT

Alessandro Rosanò 191

WAITING FOR THE WALLS OF JERICHO TO FALL: FAITH, TRUST, AND THE EUROPEAN ARREST WARRANT SYSTEM IN LIGHT OF A RECENT IRISH PRELIMINARY REFERENCE

Alessandro Rosanò 205

SEZIONE V

Dati e mercato digitale dell'Unione europea

DIGITAL SERVICES ACT E *DIGITAL MARKETS ACT* TRA RESPONSABILITÀ DEI FORNITORI E RISCHI DI *BIS IN IDEM*

Gianpaolo Maria Ruotolo 221

LA SENTENZA *H.K. C. PROKURATUUR* E IL DIFFICILE DIALOGO TRA CGUE E STATI MEMBRI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE E ACCESSO AI METADATI PER FINALITÀ SECURITARIE: SPUNTI DI RIFLESSIONE SU UNA QUESTIONE VECCHIA MA ANCORA IRRISOLTA

Giulia Formici 231

SEZIONE VI**Le sanzioni oggi. Legalità, efficacia e implicazioni sistemiche nel diritto internazionale e dell'Unione europea**

SANZIONI E SISTEMA INTERNAZIONALE CONTEMPORANEO: UN'INTRODUZIONE	
Beatrice Bonafè	259
IL RICORSO ALLE SANZIONI NELLA PARABOLA DI ASCESA E DECLINO DELL'ORDINE INTERNAZIONALE LIBERALE	
Alessandro Colombo	267
LE SANZIONI UNILATERALI DAVANTI ALLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA	
Serena Forlati	279
IL PROBLEMA DELL'EXTRATERRITORIALITÀ DELLE SANZIONI	
Stefano Silingardi	289
LE SANZIONI INTERNAZIONALI TRA TEORIA ECONOMICA ED EVIDENZA EMPIRICA	
Giuseppe De Arcangelis	299
WHY AND HOW DO REGIONAL ORGANIZATIONS IMPOSE SANCTIONS ON THEIR MEMBER STATES? A COMPARATIVE APPROACH	
Mirko Sossai	307
LE MISURE RESTRITTIVE DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA	
Alberto Miglio	317

SEZIONE VII**Adattamento del diritto internazionale al diritto interno**

ADATTAMENTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE AL DIRITTO INTERNO: INTRODUZIONE AL FORUM	
Lorenzo Gradoni e Diego Mauri	333
LO STRANO CASO DELL'ADATTAMENTO A ROVESCIO: IL DIRITTO INTERNO COME STRUMENTO DI "QUALIFICAZIONE" DI NORME INTERNAZIONALI E LA COSA DELLA PALUDE	
Gianpaolo Maria Ruotolo	335
L'INVOCABILITÀ DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI SUPREMI COME CAUSA DI ESCLUSIONE DELL'ILLECITO INTERNAZIONALE: UNA QUESTIONE ANCORA APERTA	
Lorenzo Acconciamezza	347
ADATTAMENTO 'A ROVESCIO' E OBBLIGHI A REALIZZAZIONE PROGRESSIVA: UNA (POSSIBILE) LETTURA	
Laura Magi	371

SEZIONE VIII**L'attualità del pensiero giuridico di Antonio Cassese**

L'ATTUALITÀ DEL PENSIERO GIURIDICO DI ANTONIO CASSESE. INTRODUZIONE ALLA SEZIONE DEDICATA	
Micaela Frulli	383
LA POSTURA DELL'ANTONIO CASSESE «UMANITARISTA» DI FRONTE ALLE ATROCITÀ DEI CONFLITTI ARMATI	
Diego Mauri	387
IL RUOLO DELLE COMMISSIONI AFFARI ESTERI DEL PARLAMENTO ITALIANO. A QUARANT'ANNI DA UNA RICERCA CONDOTTA DA ANTONIO CASSESE	
Matteo Giannelli	401
UN FORMALISMO SOSTANZIALE. ALCUNE RIFLESSIONI SU SCIENZA GIURIDICA E FASCISMO A PARTIRE DA IL DIRITTO INTERNAZIONALE IN ITALIA DI ANTONIO CASSESE	
Stefano Malpassi	413
ANTONIO CASSESE E L'EFFETTIVITÀ DEL DIRITTO: NESSUNA GIUSTIZIA SENZA RIPARAZIONI PER LE VITTIME DI CRIMINI SESSUALI	
Francesca Cerulli	425
IL RUOLO DEL GIUDICE INTERNAZIONALE E LA RILEVANZA DELLA TECNICA DEL BILANCIAMENTO NEL PENSIERO E NELLA PRATICA DI CASSESE	
Lorenzo Acconciamezza	445

SEZIONE IX**Cinema e diritto internazionale**

<i>CINEFORUM NON CONVENIENS</i> - QUALE DIRITTO INTERNAZIONALE CERCARE NEL CINEMA E QUALE NO	
Lorenzo Gradoni	463
SI PUÒ DAVVERO ESSERE PAZIENTI CON IL DIRITTO INTERNAZIONALE? UNA RECENSIONE AL FILM <i>BROKEN – A PALESTINIAN JOURNEY THROUGH INTERNATIONAL LAW</i>	
Marco Pertile	481

Le sanzioni unilaterali davanti alla Corte internazionale di giustizia

SERENA FORLATI*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La nozione di “sanzione”. – 3. L’esercizio della giurisdizione in materia di sanzioni unilaterali. – 4. La valutazione in ordine alla liceità delle sanzioni unilaterali. – 5. Osservazioni conclusive.

ABSTRACT: Il contributo considera la giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia in materia di sanzioni unilaterali. La Corte privilegia un approccio concettuale che configura le misure coercitive unilaterali come forme di reazione all’illecito, ritenendole lecite in presenza di una serie di condizioni non semplici da realizzare *in concreto*. Anche laddove l’assenza di una base giurisdizionale adeguata impedisce alla Corte di verificare direttamente la liceità di misure sanzionatorie unilaterali, le valutazioni della Corte possono comunque contribuire a chiarire il quadro giuridico pertinente.

PAROLE CHIAVE: sanzioni unilaterali – Corte internazionale di giustizia – responsabilità internazionale – illecito internazionale – contromisure.

1. Introduzione

La giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia in materia di sanzioni unilaterali si distacca nettamente da quella relativa alle sanzioni istituzionali, in specie quelle adottate dal Consiglio di sicurezza e da altri organi politici delle Nazioni Unite. Rispetto a queste ultime la Corte ha prospettato la propria competenza a verificare la legittimità delle sanzioni adottate dal Consiglio di sicurezza in presenza di una base giurisdizionale adeguata, ma con una posizione non pienamente consolidata e comunque configurando una presunzione di liceità di tali mi-

* Professore ordinario di diritto internazionale, Università degli Studi di Ferrara, serena.forlati@unife.it.

sure¹. Il suo *self-restraint* si spiega sia alla luce dell'esigenza di leale cooperazione fra organi delle Nazioni Unite sia anche, verosimilmente, per il timore che una affermazione di illegittimità possa portare ad uno scontro con il Consiglio di sicurezza ed al rischio di una mancata attuazione della sua pronuncia.

Diverso è l'approccio con riferimento alle misure adottate individualmente dagli Stati. A questo riguardo va ricordato che la Corte internazionale di giustizia ha contribuito in modo significativo a sviluppare e consolidare il regime di tutela degli interessi collettivi della società internazionale, in particolare con riferimento all'affermarsi della nozione di obblighi *erga omnes*² e del regime di responsabilità aggravata che caratterizza le violazioni gravi di norme imperative. Ne è parte integrante, fra l'altro, l'obbligo di non riconoscimento delle situazioni illegittime generate da tali violazioni gravi³, che ha funzione *lato sensu* sanzionatoria. Tuttavia, la giurisprudenza che si è specificamente occupata di "sanzioni" unilaterali non sembra attribuire una rilevanza specifica alla finalità perseguita dalle misure di volta in volta considerate; non distingue, in altre parole, fra situazioni in cui le misure unilaterali sono adottate da uno Stato per tutelare propri interessi esclusivi e situazioni in cui queste ultime potrebbero tutelare (anche) interessi collettivi. Ciò è dovuto, fra l'altro, alla struttura bilaterale del processo davanti alla Corte internazionale di giustizia, che contribuisce inoltre a spiegare perché le sanzioni adottate da organizzazioni regionali, soprattutto se adottate nei confronti di Stati terzi, vengono piuttosto considerate alla stregua di misure unilaterali⁴. Ancora, la natura prettamente interstatale della procedura contenziosa verosimilmente spiega anche

¹ Cf. CIG, ordinanza del 14 aprile 1992, *Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahirija v. United States of America), Provisional Measures*, I.C.J. Reports 1992, p. 126, par. 42-43. Cf. l'art. 3 della risoluzione dell'Institut de droit international, *Judicial Review of Security Council Resolutions*, data, che esclude invece la possibilità di un controllo giurisdizionale su tali risoluzioni, pur ammettendo la possibilità di interpretarle «in the course of review of measures for its implementation»; v. *Annuaire de l'Institut de Droit international - Séssion de Hyderabad 2017*, vol. 78, p. 4.

² CIG, sentenza del 5 febbraio 1970, *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain)*, I.C.J. Reports 1970, p. 32, par. 33; sentenza del 20 luglio 2012, *Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal)*, I.C.J. Reports 2012, pp. 449-450, par. 68-69; ordinanza del 23 gennaio 2020, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar), Provisional Measures*, I.C.J. Reports 2020, p. 18, par. 41.

³ CIG, parere consultivo del 21 giugno 1971, *Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970)*, I.C.J. Reports 1971, p. 16, p. 54, par. 119; parere consultivo del 9 luglio 2004, *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, I. C. J. Reports 2004, p. 136, p. 200, par. 159. V. art. 41 degli Articoli sulla responsabilità dello Stato, *Yearbook of the International Law Commission*, 2001, vol. II, Part Two, p. 31 ss.

⁴ Emblematica a questo riguardo la vicenda delle azioni aeree NATO nei confronti della Serbia nel 1999.

perché la Corte internazionale di giustizia non sia stata per il momento investita di questioni attinenti alle sanzioni mirate ed al loro impatto sui diritti umani fondamentali, come invece è avvenuto per la Corte di giustizia dell'Unione europea⁵ e la Corte europea dei diritti umani⁶.

In ogni modo, la giurisprudenza anche recente offre alcuni spunti di riflessione legati, innanzitutto, alla nozione stessa di *sanzione* e alla sua valenza nel diritto internazionale contemporaneo; in secondo luogo, in ordine all'approccio seguito rispetto all'esercizio della propria giurisdizione, da un lato, ed alla valutazione di merito in ordine alla liceità delle sanzioni unilaterali, dall'altro lato. Alcune questioni ulteriori verranno affrontate nel paragrafo conclusivo.

2. La nozione di “sanzione”

La giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia non consente di fugare le ambiguità tutt'ora insite nella nozione di “sanzione”. Invero, il termine non compare spesso nel lessico della Corte; in particolare, non viene usato con riferimento alle misure unilaterali⁷. È chiara piuttosto la sua tendenza ad utilizzare il “linguaggio” proprio del diritto della responsabilità internazionale, per come codificato dalla Commissione del diritto internazionale⁸, ricorrendo in particolare alla nozione di “contromisura” piuttosto che a quella di “sanzione”, e lasciando quindi prefigurare che le sanzioni siano giustificate solo in quanto reazioni ad atti illeciti. In ciò la Corte è certamente aiutata dalle modalità con cui le parti al processo contenzioso formulano le proprie argomentazioni. Anch'esse, infatti, tendono in-

⁵ Si veda su questo punto il contributo di A. MIGLIO, *Le sanzioni davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea*, in questa Rivista.

⁶ V. Corte EDU, sentenza del 30 giugno 2005, ric. n. 45036/98, *Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. Ireland* (GC); Corte EDU, sentenza del 12 settembre 2012, ric. n. 10593/08, *Nada v. Switzerland* (GC); Corte EDU, sentenza del 21 giugno 2016, ric. n. 5809/08, *Al-Dulimi and Montana Management Inc. v. Switzerland* (GC).

⁷ Un'eccezione (comunque molto ambigua) è rappresentata dalla sentenza nell'affare del *Personale diplomatico e consolare degli Stati Uniti a Teheran* (sentenza del 24 maggio 1980, *Diplomatic and Consular Staff in Teheran (United States of America v. Iran)*, I.C.J. Reports 1980, p. 3), ove si richiamano le «economic sanctions» nei confronti dell'Iran che il Consiglio di sicurezza discusse, ma non adottò a causa del veto esercitato da un Membro permanente, e si ricorda: «At the same time, the United States Government prohibited exports from the United States to Iran - one of the sanctions previously proposed by it to the Security Council».

⁸ «Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries», *Yearbook of the International Law Commission, 2001*, vol. II, Part Two, p. 31 ss.

fatti a seguire la struttura concettuale proposta nel contesto della codificazione: emblematica in tal senso la difesa della Grecia nell'affare dell'*Accordo provvisorio*⁹.

Questo stesso approccio concettuale e terminologico si rinviene tuttavia anche in altri contesti. In particolare, nella sentenza di merito relativa all'affare delle *Attività militari e paramilitari degli Stati Uniti in Nicaragua* gli Stati Uniti avevano strutturato la propria difesa nelle fasi iniziali della procedura sul piano del diritto alla legittima difesa collettiva. Successivamente, quando tale Paese divenne contumace, la Corte ritenne opportuno valutare d'ufficio l'eventuale sussistenza di altre cause di giustificazione, facendo riferimento proprio al possibile diritto «to take counter-measures in response to conduct of Nicaragua which is not alleged to constitute an armed attack»¹⁰, ed escludendo implicitamente la configurabilità e/o la rilevanza nella specie di altre tipologie di misure unilaterali lecite. Tale pronuncia ha a sua volta influito sull'elaborazione della disciplina delle contromisure da parte della Commissione del diritto internazionale¹¹ – una delle tante manifestazioni della “relazione simbiotica” fra Corte e Commissione che emerge specificamente nel contesto del diritto della responsabilità internazionale¹². È interessante notare, del resto, la cautela della Corte nelle (rare) situazioni in cui sono invece le parti in causa a ricorrere al termine “sanzione” con riferimento a misure unilaterali. In particolare, nella pronuncia sulla giurisdizione relativa all'affare del *Trattato di amicizia, commercio e navigazione (Iran c. Stati Uniti d'America)* il termine “sanzione” è usato sempre fra virgolette e attribuendo l'espressione agli Stati Uniti d'America¹³.

Questo non significa peraltro che, nell'ottica della Corte, le contromisure siano l'unica tipologia di sanzione unilaterale ammessa dal diritto internazionale. In

⁹ CIG, sentenza del 5 dicembre 2011, *Application of the Interim Accord of 13 September 1995 (the former Yugoslav Republic of Macedonia v. Greece)*, I.C.J. Reports 2011, p. 644.

¹⁰ CIG, sentenza del 27 giugno 1986, *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*. Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, p. 14, p. 106, par. 201. Cf. CIG, *Diplomatic and Consular Staff in Teheran (United States of America v. Iran)*, cit., p. 27, par. 53.

¹¹ Cf. la citazione in CDI, Articoli sulla responsabilità dello Stato per atti illeciti, commento introduttivo al capitolo sulle contromisure, *ILC Reports 2001*, p. 128, par. 3, relativo alla nozione di “contromisura”.

¹² Così J. CRAWFORD, *The International Court of Justice and the Law of State Responsibility*, in C.J. TAMS, J. SLOANE (a cura di) *The Development of International Law by the International Court of Justice*, Oxford, 2013, p. 71 ss., p. 73; in senso maggiormente critic v. J. D'ASPROMONT, *Canonical Cross-Referencing in the Making of the Law of International Responsibility*, in S. FORLATI, M.M. MBENGUE, B. MCGARRY, *The Gabčíkovo-Nagymaros Judgment and Its Contribution to the Development of International Law*, Leiden, 2020, p. 22 ss.

¹³ Sentenza del 3 febbraio 2021, *Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, non ancora pubblicata.

particolare, la funzione sanzionatoria di talune misure tese ad incidere sulla validità e sull'efficacia dei trattati ai sensi della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 e delle corrispondenti norme consuetudinarie si riflette sull'interpretazione di tali norme e, conseguentemente, sul modo in cui la Corte si orienta nel valutare di volta in volta la liceità delle misure adottate in concreto dagli Stati¹⁴.

3. L'esercizio della giurisdizione in materia di sanzioni unilaterali

A questo riguardo va evidenziato, innanzitutto, che la giurisprudenza relativa alle sanzioni unilaterali non riflette la politica di *self restraint* evidenziata sopra a proposito delle sanzioni istituzionali. Più specificamente, una volta stabilita la sussistenza di un titolo di giurisdizione idoneo, la Corte esercita appieno la propria competenza a verificare la liceità delle sanzioni unilaterali, anche rispetto a controversie o questioni politicamente molto sensibili: vengono in rilievo sentenze piuttosto risalenti, come quelle relative agli affari degli *Ostaggi americani a Teheran* e *Nicaragua c. Stati Uniti*, ma anche pronunce più recenti. Ad esempio, la sentenza sulla giurisdizione nel caso *Taluni beni iraniani* ha respinto un'obiezione di inammissibilità legata alla *clean hands doctrine*, precisando che comunque tale conclusione è «without prejudice to the question whether the allegations made by the United States, concerning notably Iran's alleged sponsoring and support of international terrorism and its presumed actions in respect of nuclear non-proliferation and arms trafficking, could, eventually, provide a defence on the merits»,¹⁵ evidentemente come illeciti potenzialmente idonei a giustificare le misure unilaterali statunitensi contestate in giudizio. Analogamente, nella sentenza sugli *Appelli relativi alla giurisdizione del Consiglio ICAO* la Corte ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione respingendo talune questioni preliminari, relative, appunto, alla configurabilità delle misure adottate dai Paesi del Golfo come reazioni a precedenti illeciti, alla luce dell'osservazione per cui «The mere fact that this disagreement has arisen in a broader context does not deprive the ICAO Council of its jurisdiction under Article 84 of the Convention (...). Nor can the Court accept the argument that, because the Appellants characterize their aviation restrictions imposed on Qatar-

¹⁴ Ci si permette di rinviare, a questo riguardo, a S. FORLATI, *The Relationship between the Law of Treaties and the Law of International Responsibility*, in S. FORLATI, M.M. MBENGUE, B. MCGARRY, (a cura di), *The Gabčíkovo-Nagymaros Judgment*, cit., p. 109 ss., p. 115 ss.

¹⁵ *Certain Iranian Assets*, cit., par. 123.

registered aircraft as lawful countermeasures, the Council has no jurisdiction to hear the claims of Qatar»¹⁶. Analogamente, nella sentenza del 3 febbraio 2021 relativa all'affare del *Trattato di amicizia, commercio e navigazione* la Corte ha confermato di potersi pronunciare sulle domande proposte dall'Iran, relative al Trattato¹⁷ (ivi inclusa la compatibilità con quest'ultimo delle sanzioni extraterritoriali¹⁸), sebbene tali aspetti siano parte di una controversia più ampia relativa anche al Joint Comprehensive Plan of Action.

4. La valutazione in ordine alla liceità delle sanzioni unilaterali

Quanto alla valutazione di merito sulla liceità delle sanzioni unilaterali, la Corte non la esclude in punto di principio, come fanno alcuni Stati¹⁹ ed anche singoli Giudici²⁰. È evidente, peraltro, il controllo piuttosto stringente che viene svolto in sede giurisdizionale. Se infatti le misure sanzionatorie possono in astratto essere giustificate – a titolo di contromisura, ma anche ad altro titolo, ad esempio come causa di sospensione o estinzione di un trattato²¹ – spetta allo Stato che le adotta dimostrare l'esistenza

¹⁶ CIG, sentenza del 14 luglio 2020, *Appeal relating to the Jurisdiction of the ICAO Council under Article 84 of the Convention on International Civil Aviation (Bahrain, Egypt, Saudi Arabia and United Arab Emirates v. Qatar)*, I.C.J. Reports 2020, pp. 100-101, par. 48-49.

¹⁷ CIG, sentenza del 3 febbraio 2021, *Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, par. 55 ss.

¹⁸ *Ivi*, par. 61 ss. (su questo si vedano però i rilievi critici contenuti nella Dichiarazione del Giudice Tomka). La Corte ha anche respinto la tesi per cui l'Iran sarebbe incorso in un «abuso di processo» nel sottoporre la causa alla Corte (*ivi*, par. 95).

¹⁹ Si veda il commentario all'art. 54 degli Articoli sulla responsabilità dello Stato, *Yearbook of the International Law Commission*, p. 137. Più di recente v. le posizioni espresse da Paesi quali Bielorussia, Russia, Cuba, Honduras, Iran, Libano, Messico, Siria, Zimbabwe, e in modo più sfumato da Colombia, Ecuador, Trinidad e Tobago, in risposta al questionario proposto nell'ambito del Consiglio per i diritti umani dalla *Special Rapporteur on the negative impact on the unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights*, disponibili all'indirizzo: www.echr.coe.int). Cf. altresì *Unilateral coercive measures: notion, types and qualification Report of the Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights*, Alena Douhan, doc. A/HRC/48/59 dell'8 luglio 2021.

²⁰ Si veda in particolare l'aspra critica all'istituto delle contromisure proposta dal Giudice Cançado Trindade nella sua opinione separata allegata alle sentenze del 14 luglio 2020, *Appeal relating to the Jurisdiction of the ICAO Council under Article 84 of the Convention on International Civil Aviation (Bahrain, Egypt, Saudi Arabia and United Arab Emirates v. Qatar)* e *Appeal relating to the Jurisdiction of the ICAO Council*, cit., I.C.J. Reports 2020, rispettivamente p. 119 ss. e p. 211 ss.

²¹ Si vedano ad esempio, rispetto all'art. 60 della Convenzione di Vienna del 1969, le sentenze 25 settembre 1997, *Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)*, I.C.J. Reports 1997, p. 65 ss., par. 105 ss.; *Application of the Interim Accord*, cit.

dei relativi presupposti, sebbene almeno in casi di contumacia questa verifica sia stata fatta anche d'ufficio²².

Inoltre, anche laddove potenzialmente lecite in astratto, difficilmente queste misure vengono considerate tali alla luce delle circostanze del caso concreto. Fra i vari esempi possibili, si pensi all'affare *Gabčíkovo-Nagymaros* o a quello dell'*Accordo provvisorio*, in cui la Corte ha respinto le difese greche sia sotto il profilo dell'esistenza di una violazione sostanziale dell'accordo fra Grecia e Macedonia, che ne legittimasse il recesso, sia sotto il profilo del ricorso a contromisure o all'eccezione di inadempimento²³.

Nel corso delle sue valutazioni la Corte si è più volte soffermata sulle condizioni per la liceità delle misure unilaterali: in particolare per quanto attiene alle contromisure, la sua giurisprudenza ha fornito la base per alcune soluzioni accolte negli Articoli sulla responsabilità dello Stato, ovvero le ha confermate: si pensi al requisito per cui le contromisure devono essere funzionali ad indurre il responsabile alla cessazione dell'illecito²⁴, all'esigenza della "sommation" e al requisito della proporzionalità²⁵. La Corte non si è però ancora pronunciata in maniera netta sulla liceità o meno delle misure unilaterali adottate da Stati non specificamente lesi. La sentenza di merito nell'affare *Nicaragua c. Stati Uniti* suggerisce, per il vero, che in caso di violazione del divieto di ingerenza vi sia per gli Stati terzi la possibilità di esercitare «some right analogous to the right of collective self-defence, one which might be resorted to in a case of intervention short of armed attack»²⁶, ribadendo però di non essere chiamata a pronunciarsi sul punto; né la Corte ha chiarito in via generale, nella giurisprudenza successiva al 2001, se la clausola di non pregiudizio di cui all'art. 54 degli Articoli sulla responsabilità internazionale dello Stato implichi che le contromisure adottate da Stati non lesi sono incluse fra le "lawful measures" ivi individuate, ovvero se queste risultino (tutt'ora) illecite, per come preconizzato dal commentario²⁷.

²² V. *supra*, nota 10 e testo corrispondente. Diversamente, la Corte ha considerato solo la configurabilità della legittima difesa nella sentenza 6 novembre 2003, *Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, I. C. J. Reports 2003, p. 161.

²³ CIG, *Application of the Interim Accord*, cit., p. 690-692, par. 161 ss.

²⁴ CIG, *Application of the Interim Accord*, cit., p. 692, para. 164.

²⁵ CIG, *Gabčíkovo/Nagymaros*, cit., p. 56, rispettivamente par. 84 e par. 87.

²⁶ CIG, *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua*, cit., p. 110, par. 210. V anche, sulle misure adottate da Stati non lesi, ivi, par. 211: «the lawfulness of the use of force by a State in response to a wrongful act of which it has not itself been the victim is not admitted when this wrongful act is not an armed attack. In the view of the Court, under international law in force today - whether customary international law or that of the United Nations system - States do not have a right of 'collective' armed response to acts which do not constitute an "armed attack"».

²⁷ *Report of the International Law Commission on the work of its fifty-third session*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 2001, vol. II, Part Two, p. 137, par. 3 ss. Il commentario all'art. 57 degli Arti-

5. Osservazioni conclusive

Come si è visto, la giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia ha contribuito a consolidare il regime consuetudinario delle sanzioni unilaterali, confermandone la possibile liceità in astratto, ma mostrando una certa prudenza nella valutazione in ordine alla sussistenza in concreto delle relative condizioni. In particolare rispetto alle contromisure emerge una sostanziale sinergia fra la sua giurisprudenza e gli esiti della codificazione del diritto della responsabilità internazionale; peraltro, la Corte non ha ancora avuto occasione di affrontare vari profili significativi, quali la liceità delle “sanzioni secondarie” e delle contromisure adottate dagli Stati non lesi, a tutela di interessi generali.

Vale poi la pena di sottolineare che, anche quando la Corte non è specificamente chiamata ad accertare la legittimità di sanzioni unilaterali, il suo ruolo può essere rilevante da altri punti di vista. Mi riferisco in particolare alle frequenti situazioni in cui la base giurisdizionale invocata in sede contenziosa copre solo parte di una controversia nell’ambito della quale vengono adottate sanzioni unilaterali. Si pensi ad esempio alle cause pendenti fra Russia e Ucraina, relative rispettivamente alla violazione da parte della Russia della Convenzione contro il finanziamento al terrorismo e della Convenzione contro l’eliminazione della discriminazione razziale²⁸ ed alla violazione della Convenzione contro il genocidio²⁹. In tali contesti l’accertamento da parte della Corte della sussistenza di atti illeciti (in ipotesi quelli perpetrati dalla Federazione Russa nei confronti dell’Ucraina) può rafforzare la pretesa in ordine alla liceità delle misure unilaterali adottate in reazione ad essi, conferendo a tale pretesa un maggiore grado di obiettività anche laddove, appunto, essa non sia specificamente oggetto di valutazione in sede giudiziaria. In questo caso resterebbero evidentemente aperte una serie di questioni, specificamente in ordine alla legittimazione di Stati terzi ad adottare contromisure. In questa prospettiva, peraltro, la Corte potrebbe svolgere un ruolo sostanzialmente identico nell’esercizio sia della funzione contenziosa che di quella con-

coli sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali rileva poi l’assenza di prassi specifica: v. *Report of the International Law Commission on the work of its sixty-third session*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 2011, vol. II, Part Two, p. 96.

²⁸ CIG, sentenza dell’8 novembre 2019, *Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation)*, *Preliminary Objections*, I.C.J. Reports 2019, p. 558.

²⁹ Si vedano il ricorso nell’affare *Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation)*, depositato il 26 febbraio 2022, e la successiva ordinanza del 16 marzo 2022 relativa alle misure provvisorie.

sultiva, poiché ciò che viene in rilievo è l'imparzialità con cui la Corte procede ad accertare sia le questioni di fatto che quelle di diritto, che è una caratteristica intrinseca della sua funzione giudiziaria.